

**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

N. 11 del 05 maggio 2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE BIENNALE, PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, NONCHÉ PER L’AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI “TERZO RESPONSABILE” - (CIG: 8624724366)

IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE

della società Aci Pistoia servizi S.R.L. quale società “in house” dell’Automobile Club Pistoia

DATO ATTO che la Società, in data 28 ottobre 2020, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico per l’affidamento del servizio indicato in oggetto;

DATO ATTO che al suddetto avviso hanno risposto i seguenti operatori economici:

1. POLI IMPIANTI S.R.L.;
2. SIMA ENERGIA SPA.

DATO ATTO che la Società con determinazione n. 02 dell’08 febbraio 2021 ha indetto la procedura di gara indicata in oggetto e, contestualmente, ha approvato gli atti di gara;

DATO ATTO che, in data 15 febbraio 2021, è stata indetta una RdO sul MEPA nei confronti degli operatori economici di cui sopra, i quali - entro il termine stabilito nella RdO - hanno presentato la loro offerta;

DATO ATTO che il RUP ha provveduto all’apertura della documentazione amministrativa dei concorrenti, come descritto nel verbale n. 01 dell’08 marzo 2021, e che non si è reso necessario per nessuno attivare la procedura del soccorso istruttorio, né sono state riscontrate omissioni insanabili, così che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura;

DATO ATTO che, nella medesima seduta, il RUP ha provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e che la migliore offerta è risultata quella presentata dalla POLI IMPIANTI S.R.L. la quale ha offerto un ribasso del 42,75 %;

CONSIDERATO che l’offerta dell’Impresa è risultata anomala, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50 del 2016, per il costo della manodopera stimato per le “*verifiche periodiche ed il ruolo di terzo responsabile*” e perché, in considerazione del significativo ribasso offerto, l’offerta appare

anormalmente bassa, così come previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016 ed è stata, pertanto, assoggettata al sub procedimento di verifica dell'anomalia;

DATO ATTO che il RUP ha chiesto all'Impresa di giustificare l'anomalia della propria offerta;

DATO ATTO delle giustificazioni del 17 marzo 2021 fornite dall'impresa, la quale dichiara che *“il tecnico designato ad effettuare gli interventi di verifica periodica è identificabile nella persona di Vannucci Emanuele, il quale risulta in possesso di tutte le certificazioni necessarie sia per la manutenzione delle caldaie aventi potenzialità superiore a 350 Kw, che per la manutenzione di impianti contenenti gas fluorurati (F-GAS). Il suddetto tecnico risulta essere socio lavoratore al 37,5 % della ditta Poli Impianti S.r.l., e pertanto non viene applicato il CCNL di riferimento. A tal proposito, si fa presente che l'azienda scrivente è fondata su tre soci lavoratori e questo permette di contenere le spese generali con un disavanzo da utilizzarsi qualora le previsioni di base sulle quali si fonda l'offerta, non fossero ben calibrate”*;

DATO ATTO che, con determinazione n. 07 del 29 marzo 2021, accolte le giustificazioni fornite, la procedura è stata aggiudicata alla **POLI IMPIANTI S.R.L.** (P.IVA 01859340471), con un ribasso unico pari al 42,75 %;

DATO ATTO che la Società ha trasmesso in data 29 marzo 2021 la determina di aggiudicazione nei confronti di entrambe le imprese partecipanti;

DATO ATTO che la Società ha provveduto alla verifica, nei confronti dell'aggiudicataria, relativa al possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 dichiarati in sede di gara;

DATO ALTRESÌ ATTO che la Società ha richiesto all'Impresa la documentazione necessaria alla stipula del contratto;

DATO ATTO che, con riferimento al certificato generale del casellario giudiziale del Sig. Andrea Poli, acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, emerge a carico del suddetto soggetto un decreto penale del G.I.P. del 28 dicembre 2011, il quale non è stato dichiarato nella domanda di partecipazione;

DATO ATTO della risalenza nel tempo del provvedimento sopra citato, nonché dell'assenza di altre iscrizioni;

CONSIDERATO che le Linee Guida ANAC n. 6 individuano prevedono che *“In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) del codice il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento”*;

DATO ATTO che, anche secondo quanto previsto dalla giurisprudenza, l'operatore economico che intenda partecipare ad una gara ha l'onere di dichiarare, nel modo più ampio possibile, tutti i fatti che siano stati, o siano, oggetto di procedimento penale nel triennio antecedente;

DATO ATTO, con riferimento alla documentazione richiesta, che l'Impresa ha presentato una garanzia definitiva, pari ad € 1.145,00, pari al 5% (per effetto del possesso della

certificazione ISO 9001) dell'importo di aggiudicazione preso in considerazione, pari ad € 22.900,00;

RITENUTO che l'importo della garanzia debba essere calcolato sull'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs 50 del 2016, che è pari ad € 39.007,50, di cui:

- € 4.007,50 (€ 7.000,00 ribassati del 42,75%) per l'attività di verifica periodica e l'assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile"
- € 8.000,00, per l'attività di manutenzione a chiamata remunerata "a misura";
- € 25.000,00, per l'attività di manutenzione a chiamata remunerata "in economica";
- € 2.000,00, per costi della sicurezza quinquennali stimati nel DUVRI

CONSIDERATO, altresì, che secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D.lgs 50 del 2016 è previsto che *"Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento"*;

RITENUTO, pertanto, a fronte di un ribasso del 42,75%, che l'importo della garanzia definitiva debba essere pari al 64% del valore del contratto, fatte salve le riduzioni di legge, coerentemente con quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016;

DATO ATTO che, quanto sopra, è condiviso con il RUP Dott. Giorgio Bartolini;

DETERMINA

- **di prendere** atto della documentazione pervenuta da parte delle autorità competenti in ordine alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

- **di prendere** atto della documentazione trasmessa dall'Impresa dietro richiesta della Società, ai fini della stipula del contratto;

- **di stabilire**, con riferimento al certificato generale del casellario giudiziale del Sig. Andrea Poli, che quanto in esso riportato non sia tale da incidere sulla serietà ed affidabilità dell'Impresa;

- **di stabilire**, con riferimento alla garanzia definitiva trasmessa, che l'importo garantito non sia sufficiente e che l'Impresa debba provvedere alla produzione della garanzia definitiva, pari al 64% di € 39.007,50 (importo contrattuale), ridotta del 50 % in virtù del possesso della certificazione ISO 9001, per un totale di € **12.482,40**.

- **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa tramite PEC.

Il Presidente
Dr. Antonio **BRESCHI**
firmato digitalmente